

## DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),  
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

## COMITATO SCIENTIFICO

Ulrico AGNATI (Urbino), Francesco AMARELLI (Napoli “Federico II”),  
Francesco ARCARIA (Catania), Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna),  
Mariagrazia BIANCHINI (Genova), Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria  
CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel CARRIÉ (Paris EHESS), Feliciano  
COSTABILE (Reggio Calabria), Victor CRESCENZI (Urbino), Lucio DE  
GIOVANNI (Napoli “Federico II”), Lietta DE SALVO (Messina), María  
Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo FASCIONE (Roma Tre),  
Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo FUSCO (Macerata),  
Francesca GALGANO (Napoli “Federico II”), Stefano GIGLIO (Perugia),  
Peter GRÖSCHLER (Mainz), Julia HILLNER (Bonn), Carlo LANZA (Università  
della Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio  
LICANDRO (Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Andrea LOVATO (Bari),  
Francesco Maria LUCREZI (Salerno), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo  
PEPPE (Roma Tre), Stefania PIETRINI (Siena), Salvatore PULIATTI (Parma),  
Boudewijn SIRKS (Oxford), Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

## COMITATO EDITORIALE E DI REDAZIONE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Paola BIAVASCHI (Insubria), Maria Luisa  
BICCARI (Urbino), Paola Ombretta CUNEO (Milano Bicocca), Federica DE  
IULIIS (Parma), Monica DE SIMONE (Palermo), Emily HURT (John Cabot  
University), Rossella LAURENDI (Genova), Esteban MORENO RESANO  
(Zaragoza), Andrea PELLIZZARI (Torino), Peter RIEDLBERGER (Bamberg),  
Silvia SCHIAVO (Ferrara) – *In Redazione*: Francesco BONO (Parma), Francesco  
Edoardo Maria COLOMBO (Insubria), Marco CRISTINI (Firenze), Linda DE  
MADDALENA (Bern), Glenda FRANCONI (Perugia), Andreas HERMANN  
(Tübingen), Lorenzo LANTI (Milano Statale), Sabrina Lo IACONO (Milano  
Statale), Silvia MARGUTTI (Perugia), Maria Sarah PAPILO (Napoli “Federico  
II”), Michele PEDONE (Pisa), Pierluigi ROMANELLO (Napoli “Federico II”),  
Francesca ZANETTI (Parma), Manfredi ZANIN (Bielefeld)

La pubblicazione dei contributi non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico è subordinata alla valutazione positiva espressa da due referee con il sistema di peer review in double blind.



Jean-Michel Carrié

*Dubium sapientiae initium*  
(R. DESCARTES, *Meditationes de prima philosophia*)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA  
ROMANISTICA  
COSTANTINIANA

PER I CINQUANT'ANNI DELLA  
"COSTANTINIANA"

XXVI  
ORIENTE E OCCIDENTE  
IN DIALOGO

IN ONORE DI JEAN-MICHEL CARRIÉ



*Il volume è stato curato da Carlo Lorenzi e Marialuisa Navarra*

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono  
tematiche del Convegno 2023  
dell'Accademia Romanistica Costantiniana  
organizzato in collaborazione con  
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXVI

PER I CINQUANT'ANNI DELLA "COSTANTINIANA"

Oriente e Occidente in dialogo

in onore di Jean-Michel Carrié

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, ali&no editrice, 2025

pp. 784; 24 cm

ISBN 978-88-6254-327-9

ISSN 1973-8293

---

© 2025 by Università degli Studi di Perugia

[www.alienoeditrice.it](http://www.alienoeditrice.it)

[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)

Il materiale di questa pubblicazione può essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons  
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate - 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).



Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

FILIPPO BONIN  
*Università di Bari*

LA RIUNIFICAZIONE COSTANTINIANA  
DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DELL'IMPERO:  
IL LABORATORIO DELLA PENISOLA ITALICA

1. *Punti di partenza*

Nonostante Costantino sia stato autore di penetranti interventi legislativi aventi a oggetto il processo, su tutti il celebre editto del 331, manca una normativa del primo imperatore cristiano che preveda una complessiva e omogenea riforma amministrativa nel campo della giurisdizione civile e criminale. Per questo motivo, stabilire come in concreto fosse amministrata la giustizia in età costantiniana risulta estremamente difficile. Solo l'adozione di un metodo autenticamente storicistico, che, accanto alle costituzioni costantiniane raccolte nei due *codices* pubblici, consideri gli apporti delle fonti atecniche e, soprattutto, di quelle papirologiche ed epigrafiche, nelle quali si trovano ricostruite le carriere di molti funzionari, può condurre a risultati significativi<sup>1</sup>. In particolare,

<sup>1</sup> Sebbene nell'ambito del diritto pubblico il rischio di condizionamenti dovuti all'impiego di categorie dogmatiche moderne sia più ridotto rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto privato, l'assunzione di un tale approccio risulta imprescindibile. Si vedano sul punto le condivisibili argomentazioni di M. SARGENTI, *Le strutture amministrative dell'impero da Diocleziano a Costantino*, in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, 112, il quale proprio in relazione alle indagini relative alle strutture amministrative tardoantiche evidenzia come lo storico del diritto debba misurarsi con «lo scrupolo e il timore di falsare il fenomeno storico ... racchiudendolo in schemi inadeguati, perché anacronistici, ai quali, tuttavia, come giurista egli non può rinunciare se vuole attribuire al dato storico una qualificazione giuridica». Cfr., da ultimo, in questo senso A. LOVATO, *Nostrum gubernantes imperium. Sull'organizzazione amministrativa dell'impero romano in epoca tarda*, in *AARC*, 24, Perugia 2021,

con riguardo al tema oggetto del presente contributo, l'analisi di queste ultime fonti potrebbe condurre a ritenere che Costantino avesse dapprima elaborato un determinato modello giurisdizionale in Occidente, segnatamente nella penisola italica, e poi lo abbia esteso, da imperatore unico, all'Oriente dopo il 324.

Per appurarlo, occorre cogliere al meglio i profili di continuità e discontinuità con il regno di Diocleziano, sul quale per fortuna siamo meglio informati. Dunque sarà opportuno individuare, innanzitutto, i punti di partenza, ossia i risultati degli interventi in materia di cui quest'ultimo imperatore si era reso artefice. Nonostante qualche sparuta voce contraria, è ormai acclarato che dopo le riforme amministrative diocleziane e la cosiddetta provincializzazione dell'impero, la penisola italica avesse perduto il suo statuto per così dire eccezionale, tipico dell'età della crisi e caratterizzato dalla presenza di due *correctores* per le regioni denominate *Italia annonaria* e *Italia suburbicaria*<sup>2</sup>. Essa fu

79 s., il quale ha rilevato come i termini 'amministrazione' e 'burocrazia' esprimano con riferimento all'epoca tarda concetti completamente diversi da quelli odierni, per cui risulta fondamentale avere «consapevolezza dell'alterità e dell'inesorabile metamorfosi che di continuo il linguaggio – non solo, com'è ovvio, quello specialistico di area giuridica – subisce nel corso di processi storici assai lunghi, caricando i singoli termini di significati ignoti, o comunque differenti, da quelli del passato». Seguendo questo tipo di approccio, che comunque consente di ammettere una separazione del momento costituzionale da quello amministrativo, nel presente contributo si parlerà di organizzazione giudiziaria e di apparato amministrativo. Ciò anche in considerazione del fatto che, nonostante non conoscessero la cosiddetta divisione dei poteri, i romani ebbero modo non solo di articolare le funzioni e le cariche su piani diversi, ma anche di avviare una riflessione sulle stesse e di concettualizzarne la diversità soprattutto con i *libri de officio* dei giuristi di età severiana, senza contare che il Codice Teodosiano stesso, nei suoi aspetti sistematici, da un certo punto di vista appronta una disciplina minuziosa dell'organizzazione amministrativa romana. Cfr. in questo senso ancora SARGENTI, *Le strutture amministrative* cit., 116.

<sup>2</sup> Lo sdoppiamento della preesistente carica del *corrector totius Italiae* è attribuibile all'imperatore Probo. Lo dimostrano i fasti dei *correctores* prima e dopo la provincializzazione dell'Italia. Cfr. A. CHASTAGNOL, *L'Administration du Diocèse Italien au Bas-Empire*, in *Historia*, 22, 1963, 348 ss. Si veda anche M. CHRISTOL, *Essai sur l'évolution des carrières sénatoriales dans la seconde moitié du III<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.*, Paris 1986, 55 ss., ID., *L'ascension de l'ordre équestre. Un thème historiographique et sa réalité*, in *L'ordre équestre. Histoire d'une aristocratie (II<sup>e</sup> siècle av. J.-C. - III<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.)*. Actes du Colloque international. Bruxelles-Louvain, 5-7 octobre 1995, a cura di S. DEMOUGIN-H. DEVIJVER-M.-T. RAEPSAET-CHARLIER, Roma 1999, 613 ss.; nonché P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, 59 e ID., *L'amministrazione palatina di Diocleziano e dei*

unificata almeno formalmente sotto la guida di un unico *agens vice* con sede a Milano, il cosiddetto *vicarius Italiae*, cui verosimilmente venivano rivolti i ricorsi in appello contro le sentenze emesse dai governatori di tutte le province, comprese quelle del suburbio<sup>3</sup>. Non c'è, invero, alcuna evidenza del fatto che, a parte il *praefectus urbi*, il quale comunque aveva tradizionalmente giurisdizione a Roma e nel raggio di 100 miglia dalla città, fosse attivo un altro organo vicario competente a ricevere i ricorsi in appello avverso le sentenze emesse in primo grado dai governatori delle province poste a Sud dell'Urbe.

Lo conferma una fonte, per lo più negletta in dottrina, nella quale vediamo Massenzio applicare la disposizione restitutiva dei possedimenti confiscati ai cristiani sulla base dell'editto di Galerio, a dispetto di una certa sua reputazione, invero propagandistica, di anticristiano:

AUG., *Brev. Coll.* 3.18.34: (Donatistae) gesta alia recitarunt, in quibus legebatur Miltiades misisse diaconos cum litteris Maxentii imperatoris et litteris praefecti praetorio ad praefectum urbis, ut ea reciperent, quae tempore persecutionis ablata memoratus imperator christianis iusserat reddi.

*tetrarchi. Comitatus, consilium, consistorium*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. ECK-S. PULIATTI, Pavia 2018, 64.

<sup>3</sup> La diocesi d'Italia, dopo la tetrarchia, non avrebbe differito dalle altre diocesi del mondo romano (amministrate da un vicario, diretto superiore dei governatori delle province in esse incluse) con la sola eccezione di Roma e del territorio compreso nel raggio di cento miglia dalla città, dove il *praefectus urbi* rimaneva la suprema autorità, al di là dei dubbi sul reale funzionamento della giurisdizione entro il suddetto limite territoriale dopo la provincializzazione d'Italia. Su tale punto si veda, innanzitutto, M. SARGENTI, *Le strutture amministrative* cit., 169 ss., il quale, contro i rilievi di W.G. SINNIGEN, *The vicarius urbis Romae and the urban praefectura*, in *Historia*, 8, 1959, 98 s., e di M. DE DOMINICIS, *I distretti della prefettura urbana e le "regiones suburbicae"*, in *Scritti romanistici*, Padova 1970, 45 ss., ipotizza che Diocleziano avesse richiamato in vita, sebbene non stabilizzato, la figura del *vicarius praefecturae urbis*, la cui esistenza è attestata già in età severiana (cfr., tra altre fonti, CIL X 6569, ove la carica è rivestita da Vario Marcello, padre del futuro imperatore Elagabalo). Di sicuro, come rileva lo studioso, nel 306 viceprefetto della città fu Abellius secondo quanto riferisce Zos. 2.9.3, ma non è provato che tale funzionario abbia svolto un'attività giurisdizionale d'appello avverso le sentenze emesse dai governatori provinciali del suburbio. Si conoscono solo altri quattro casi in cui il vicario nel corso del IV secolo sostituì il prefetto urbano. Su di essi si veda P. PORENA, *Le origini* cit., 244 ss., il quale rileva come tale figura entrasse in gioco quando il prefetto urbano per vari motivi era assente da Roma.

Agostino si sofferma su un verbale di un procedimento tenutosi davanti a un anonimo prefetto urbano di età massenziana, dal quale emerge che nel 311<sup>4</sup> il vescovo Milziade aveva mandato alcuni diaconi, muniti di lettere di autorizzazione dell'imperatore Massenzio e del prefetto del pretorio dal *praefectus urbi*, affinché quest'ultimo disponesse la restituzione delle proprietà confiscate ai cristiani ai tempi delle persecuzioni.

Al di là degli aspetti religiosi, che in questa sede non interessano, rileva il fatto che la restituzione dei beni confiscati ai cristiani è affidata al prefetto della città, quando invece in tutti gli altri territori, essa era prerogativa specifica dei vicari del prefetto del pretorio<sup>5</sup>. Ne consegue che un organo vicario a Roma nel 311 non fosse presente e che dunque l'apparato giurisdizionale fosse ancora quello risultante dalle riforme diocleziane, essendo il suburbio almeno formalmente sottoposto al cosiddetto *vicarius Italiae* con sede a Milano<sup>6</sup> e avendo il prefetto urbano giurisdizione nei limiti territoriali della cosiddetta *urbica diocesis*<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Si veda sul punto N. LENSKI, *Il valore dell'Editto di Milano*, in *Costantino a Milano. L'Editto e la sua storia*, a cura di R. MACCHIORO, Roma 2017, 14 nt. 24, il quale rileva come Chron. 354 *episc. rom.*, MGH AA, IX, 76, indichi per l'elezione di Milziade la data del 2 luglio 311, *terminus post quem* per l'esecuzione dell'ordine massenziano di restituzione almeno a Roma e in Africa.

<sup>5</sup> Come sottolinea P. PORENA, *L'Italia prima di Ponte Milvio e la carriera di Caecilianus*, in *Epigraphica*, 68, 2006, 150, questa prospettiva si concilia con l'idea che Massenzio, riportando il *comitatus* imperiale a Roma, dopo più di cinquanta anni di lunghe assenze, abbia ricondotto nella capitale anche il prefetto del pretorio con le sue truppe e il suo *officium* ancora inserito nella corte. Ad avviso dello studioso, infatti, Massenzio, a differenza di Costantino, non sarebbe stato assolutamente interessato a mantenere il suo prefetto del pretorio lontano da Roma ed è anche per questo che non avrebbe avvertito l'esigenza di istituire nella capitale un vicario prefettizio stabile con un proprio *officium*, indipendente da quello del prefetto del pretorio.

<sup>6</sup> Il primo *vicarius Italiae* attestato dalle fonti è Caecilianus; cfr. CIL IX 831, su cui si veda P. PORENA, *L'Italia prima di Ponte Milvio* cit., 118 ss. Caecilianus fu promosso al vicariato della diocesi Italiciana proprio tra il 308 e il 312 con la qualifica di *vic(arius) praef(ecti) per Italiam*.

<sup>7</sup> Al mantenimento della configurazione diocleziana contribuirono circostanze di carattere fiscale. Invero, la lettura congiunta di AUR. VICT., *De Caes.* 39.31 e di LACT., *De mort. Pers.* 23.2 e 26.1-2 e l'analisi di CIL IX, 831, dimostrano che la insurrezione del popolo romano e dei pretoriani contro Galerio, il quale intendeva estendere l'imposizione fondiaria vigente nell'Italia settentrionale a Roma e al resto della penisola, nonché la successiva assunzione del potere da parte di Massenzio

A ogni buon conto, i governatori delle province dell'*Italia suburbicaria* appaiono più liberi e non si può escludere che, nei fatti, i ricorsi contro le sentenze da loro emesse in primo grado, pur in assenza di attestazioni esplicite, talora fossero rivolti, anche per praticità, al prefetto urbano, come peraltro accadeva prima delle riforme dioclezianee<sup>8</sup>.

## 2. *Un nuovo organo giurisdizionale nell'Urbe*

Proprio tale circostanza potrebbe aver indotto Costantino a operare un primo mutamento dell'apparato giurisdizionale della penisola italiana. Infatti, quandanche fosse stato coadiuvato da un supplente stabile<sup>9</sup>, è verosimile che il prefetto urbano non avesse potuto far fronte ai frequenti ricorsi in appello provenienti dai governatori delle province del suburbio. Soprattutto ciò potrebbe essere all'origine dell'istituzione del *vicarius urbis* da parte di Costantino.

La testimonianza fondamentale di questo momento di passaggio nell'amministrazione della giustizia è fornita dal documento in cui sono riportate le firme dei vescovi che parteciparono al Concilio di Arles del 314<sup>10</sup>. Accanto ai nomi dei partecipanti, infatti, nel testo sono riportate

con la temperie di eventi che ne seguì, di fatto impedirono che la configurazione giurisdizionale dell'Italia venisse modificata. Cfr. in questo senso M. SARGENTI, *Le strutture amministrative* cit., 166 ss.

<sup>8</sup> Cfr. ancora M. SARGENTI, *Le strutture amministrative* cit., 168 ss., il quale rileva come, in effetti, certo sia solamente che il *vicarius Italiae* governasse la parte settentrionale della penisola, il che probabilmente riflette le resistenze delle classi dirigenti romane ed evidentemente anche del suburbio alla riscossione della imposta fondiaria da parte del vicario, che a ciò provvede solamente nella regione posta a Nord di Roma. Non si può escludere, ma al riguardo non vi sono prove, che i governatori del suburbio fossero posti sotto il controllo del prefetto urbano, o di Massenzio stesso, il quale fu quasi sempre presente a Roma con il suo prefetto del pretorio. Del resto, non è chiaro a chi essi facessero capo già in età diocleziana nella prassi, ancorché, ma appunto solo formalmente, le province poste a Sud di Roma fossero sottoposte al controllo del *vicarius Italiae*.

<sup>9</sup> La questione dell'esistenza e delle attribuzioni del cosiddetto *vicarius praefecturae urbis* non può essere discussa compiutamente in questa sede (cfr. *supra* nt. 3); mi permetto dunque di rinviare a F. BONIN, *L'organizzazione della giustizia tra Diocleziano e Costantino. Apparati, competenze, funzioni*, Torino 2023, part. 98 s. e 117 s.

<sup>10</sup> Cfr. PL 8 col. 815-817. Sul concilio di Arles, convocato da Costantino

le città ove costoro svolgevano le proprie funzioni di pastori, nonché le diocesi cui tali città appartenevano. Ebbene, nell'enumerazione dei vescovi delle zone poste a Nord della penisola compare la menzione, accanto alla città di provenienza, della generica espressione *provincia Italia*<sup>11</sup>. Al contrario, per le città dell'*Italia suburbicaria* troviamo il nome della singola provincia corrispondente alla regione territoriale<sup>12</sup>. Segno evidente del fatto che la competenza del *vicarius Italiae*, della quale in questo periodo le attestazioni non mancano<sup>13</sup>, ormai non si estendeva più, neanche formalmente, al di sotto della Magra e del Rubicone, dove l'autorità giurisdizionale di secondo grado a questo punto dovette senza dubbio essere un'altra, almeno a livello della prassi. Ciò fornisce un indizio di come, sebbene ancora nel 314 probabilmente non si fosse stabilizzato, un vicariato suburbicario fosse già esistente, nonché di come anche nell'amministrazione ecclesiastica i due territori divisi dalla città di Roma fossero già considerati come due realtà ben distinte e diversamente amministrate.

Di decisiva importanza a tale riguardo è l'apporto dell'epigrafe raccolta in CIL VI 1704 = ILS 1215<sup>14</sup>, la quale prova che il primo *vicarius*

appositamente per risolvere la crisi donatista, si veda A. MARCONE, *Costantino il Grande*, Bari 2013<sup>2</sup>, 47 ss., part. 55 ss.

<sup>11</sup> Per esempio: *Ex provincia Italia civitate Mediolanense, Merocles episcopus, Severus diaconus*.

<sup>12</sup> Per esempio: *Ex provincia Sicilia civitate Siracusinorum, hoc est Chrestus episcopus et Florus diaconus*.

<sup>13</sup> Con riguardo alle attestazioni della presenza dei *vicarii Italiae* in questo periodo si veda P. PORENA, *Sulla genesi degli spazi amministrativi dell'Italia tardoantica*, in *Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Repubblica italiana, II, Tradizione romanistica e Costituzione*, a cura di M.P. BACCARI-C. CASCIONE, dir. L. LABRUNA, Napoli 2006, 1359 ss., nonché ID., *La riorganizzazione amministrativa dell'Italia. Costantino, Roma, il senato e gli equilibri dell'Italia romana*, in *Costantino I. Enciclopedia Costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto editto di Milano (Vol. 1-3)*, a cura di P. BROWN-R. LAMONT-J. HELMRATH, Roma 2013, 341, il quale individua Flavius Ablabius, *vicarius Italiae* nel maggio del 315 (destinatario di CTh. 11.27.1, che ne ricostruisce la carriera) e Iunius Bassus (destinatario di CTh. 9.8.1) nell'aprile del 318. Per una ricostruzione completa delle carriere dei due funzionari si veda P. PORENA, *Ancora sulla carriera di Flavius Ablabius, prefetto del pretorio di Costantino*, in *ZPE*, 190, 2014, 262 ss.

<sup>14</sup> *Dogmatii. // Honori. / C(aio) Caelio Saturnino, v(iro) c(larissimo), / allecto petitu senatus inter / consulares, comiti d(omini) n(ostri) Constantini / Victoris Aug(usti), vicario praefecturae / urbis, iudici sacrarum cog(nitionum), vicario / praeff. praetorio bis in urbe Roma / et per Mysias, examinatori per Italiam,*

*urbis* di cui si ha attestazione fu Caelius Saturninus, attivo con molta probabilità già nel 314<sup>15</sup>. A ben vedere, la fonte, nella quale a designare la nuova carica istituita compare l'espressione *vicario / praeff. praetorio bis in urbe Roma*, attesta, inoltre, che questo vicario non era sottoposto all'autorità del prefetto urbano, bensì a quella del prefetto del pretorio<sup>16</sup>.

*praefecto annone urbis, ratio / nali private, vicario summae rei / rationum, rationali vicario per / Gallias, magistro censum, vicario / a consiliis sacris, magistro studiorum, magistro libellorum, duce/nario a consiliis, sexag(enario) a consiliis / sacris, sexag(enario) studiorum adiutori, / fisci avvocato per Italiam C(aius) Fl(avius) Caelius Urbanus, v(ir) c(larissimus), / consularis, patri.*

<sup>15</sup> Ricostruisce il lungo e per noi preziosissimo *cursus honorum* di tale funzionario P. PORENA, *Sulla genesi* cit., 1371 ss., il quale sulla base di CIL VI 1704 rileva che il giovane Saturninus rivestì dapprima l'incarico di *advocatus fisci per Italiam* in età tetrarchica per poi entrare all'inizio del IV secolo nel *comitatus* di Costanzo Cesare in Gallia. Costantino giunse, infine, a elevarlo a prefetto del pretorio tra il 333 e il 335. Tra le due ultime cariche citate, tuttavia, il personaggio nel testo epigrafico è celebrato per essere stato nell'ordine prefetto dell'annona, *examinator per Italiam, vicarius urbis, vicarius Moesiarum*, supplente temporaneo del prefetto della città, *comes* di Costantino, nonché oggetto di una richiesta di *adlectio inter consulares* da parte del Senato di Roma. Considerando che la carica di *vicarius Moesiarum* non può certamente esser stata ricoperta da Saturninus prima del 317, anno in cui Costantino, a spese di Licinio, occupò l'Illirico (di tale circostanza non si tiene conto né in *PLRE*, I, 806, né in M. SARGENTI, *Le strutture amministrative* cit., 167 s. nt. 99, che, però, fanno risalire il *vicariatus in urbe Roma* di Saturninus al periodo compreso tra il 318 e il 320), se la prefettura dell'annona va collocata nel 312, allora forse egli fu promosso *vicarius urbis* già nel 314, in vista dei *Decennalia* romani di Costantino del 315. Nel vicariato urbano gli sarebbe poi successo Iulius Cassius nel 317. In particolare, Caelius Saturninus sarebbe stato il primo *vicarius urbis* dopo la vittoria di Costantino a Ponte Milvio, prima dei tre vicari Ianuarinus, Helpidius e Filippus, già noti attraverso alcune costituzioni del Codice Teodosiano. In altri termini, Caelius Saturninus sarebbe stato l'uomo incaricato dell'amministrazione dei territori dell'*Italia suburbicaria* dopo la vittoria su Massenzio e di quelli della Mesia dopo la vittoria contro Licinio. Sulla carriera di Saturninus si veda, da ultimo, P. PORENA, *L'amministrazione palatina di Diocleziano* cit., 88 ss.

<sup>16</sup> Non sarà male anticipare che CTh. 1.16.1, emanata in un momento quasi immediatamente successivo, tiene conto dell'istituzione di questa nuova carica, disposta con tutta probabilità da Costantino durante il suo primo soggiorno a Roma all'indomani della battaglia di Ponte Milvio o poco dopo (cfr. *infra* § 3). Con essa Costantino vieta il ricorso al giudizio straordinario in primo grado presso i prefetti del pretorio e i vicari, stabilendo che la competenza per le controversie di prima istanza dovesse spettare ai governatori provinciali, i quali, essendo indirizzato il provvedimento al *corrector Lucaniae et Bruttiorum*, possono essere identificati con quelli del suburbio.

Nel periodo immediatamente successivo alla battaglia di Ponte Milvio Costantino, dunque, istituì la nuova figura del *vicarius urbis* e al contempo dispose che l'amministrazione della giustizia nella diocesi Italiciana fosse rimessa, a differenza di quanto avveniva nelle altre, a due vicari, con sedi e circoscrizioni provinciali geograficamente diverse<sup>17</sup>. In particolare, l'imperatore, il quale, diversamente da Massenzio, non aveva alcuna intenzione di trattenersi a Roma dopo la vittoria con il suo *comitatus* e il suo prefetto del pretorio, riorganizzò in questo momento topico della storia dell'impero l'assetto amministrativo della penisola italica, dotandola di un organo vicario con sede a Roma.

Il *vicarius urbis*, come vedremo a breve<sup>18</sup>, aveva competenza a decidere i ricorsi in appello, ma è significativo che quasi contestualmente in Roma il prefetto urbano, già a partire dall'inizio del 313, verosimilmente poco prima che l'imperatore lasciasse la città, e poi con una continuità straordinaria anche negli anni successivi, fu dotato della *cognitio vice sacra*. Il primo prefetto urbano a esserne munito fu Volusianus, in carica già alla fine del 313<sup>19</sup>.

Quindi a far data da quest'ultimo anno, all'indomani dell'ingresso di Costantino in Roma, troviamo due organi giurisdizionali apparentemente indipendenti tra loro, di cui uno è *sacer cognitor*. Occorre dunque stabilire quali fossero le loro attribuzioni in ordine alla giurisdizione di secondo grado e come essi in concreto si trovarono a operare.

<sup>17</sup> Cfr. in questo senso, da ultimo, con riguardo alla riorganizzazione da parte di Costantino della amministrazione in generale, P. PORENA, *La riorganizzazione* cit., 338. Anche J.N. DILLON, *The Justice of Constantine: Law, Communication, and Control*, Ann Arbor 2012, part. 161 s., pur non analizzando diacronicamente la questione della sua istituzione e delle sue competenze, sembra ritenere esistente in Roma il *vicarius urbis*.

<sup>18</sup> Cfr. *infra* § 3.

<sup>19</sup> CIL VI 41319 = AE 1984, 0145 = AE 2003, 0207: [---]iū / [---]mio Ceionio Rufio / [Volusian]o / [v(iro) c(larissimo) praef(ecto) urbi iudici sacraru]m cognitionum / [et consuli ordinario comiti] d(omini) n(ostri) Constantini / [Maximi Pii Felicis invicti a]c semper Aug(usti) / [proco(n)s(uli) Africae correctori Italiae] iterum / [---]E(?) / [-----?]

### 3. *Il modello giurisdizionale nella penisola italiana: Cognitio vice sacra e competenza concorrente di vicarius e praefectus urbis*

Il 3 agosto del 313 a Treviri Costantino emana un provvedimento da cui possiamo ricavare dati importanti in ordine alle attribuzioni giurisdizionali del *vicarius urbis* e del *praefectus urbi*. Si tratta della costituzione raccolta in CTh. 1.16.1, nella quale, innanzitutto, si ha conferma del fatto che nell'anno 315 il vicario della città fosse già stato istituito<sup>20</sup> e, in secondo luogo, troviamo informazioni importanti, benché non del tutto esplicite, per l'individuazione delle competenze giurisdizionali attribuite ai due funzionari in questione.

CTh. 1.16.1: Const. A. Rufino Octaviano correctori Lucaniae et Brittiorum. Quicumque extraordinarium iudicium praefectorum vel vicariorum elicuerit vel qui iam consecutus est, eius adversarios et personas causae necessarias minime ad officium praefectorum vel vicarii pergere aut transire patiaris, sed de omni causa in tuo iudicio praesentibus partibus atque personis ita his temporibus ipse cognosce, quae ex eo die computabis, ex quo causa in tuo iudicio coeperit inchoari, ut tunc demum, si ei, qui extraordinarium iudicium postulaverit, tua sententia displicebit, iuxta ordinem legum interposita eam provocatio suspendat atque ad suum iudicem transitum faciat. <Dat. III non. Aug. Trevis Constantino IIII et Licinio IIII cons.>

La costituzione è estremamente rilevante perché, oltre a contenere una disposizione generale relativa alla giurisdizione, è inviata da Costantino a Rufinus Octavianus, governatore della Lucania e del Bruzio<sup>21</sup>, ossia a un funzionario dell'*Italia suburbicaria*. Da essa si apprende che quest'ultimo avrebbe dovuto impedire che, nel caso in cui una parte avesse fatto ricorso al giudizio straordinario dei prefetti o dei vi-

<sup>20</sup> Cfr. *supra* § 2.

<sup>21</sup> Su Rufinus Octavianus cfr. *PLRE*, II, 638 e G.A. CECCONI, *Governo imperiale e elites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d.C.)*, Como 1994, 219, il quale colloca il suo correttorato nel 313, ma le altre due costituzioni a lui indirizzate, ossia CTh. 7.22.1 e CTh. 16.2.2, suggeriscono l'intervallo 315-319, che compare in *CLRE* 1987, 164 e 172, e, almeno con riguardo alla costituzione in esame, non v'è motivo di dubitare della datazione che essa riporta.

cari, l'altra parte e i soggetti necessari alla causa si presentassero davanti alle suddette autorità; egli avrebbe dovuto altresì prendere direttamente cognizione della causa, la quale avrebbe dovuto essere ritenuta iniziata dal giorno in cui era stata incardinata presso il governatore, salva la possibilità di appello della sentenza presso il giudice competente. Con ciò, di fatto, si stabilisce il divieto di far ricorso in prima istanza al vicario al di fuori dei casi consentiti<sup>22</sup>. Tramite questo provvedimento la cancelleria imperiale volle con elevata probabilità reagire alla tendenza, verosimilmente sviluppatasi per evitare che a giudicare fosse un funzionario non del tutto imparziale<sup>23</sup>, a sottrarre le liti alla competenza ordinaria dei governatori<sup>24</sup>. Proprio di tale competenza ordinaria la fonte fornisce una attestazione significativa e inequivoca per l'età costantiniana<sup>25</sup>. A ben vedere, però, il testo dice anche qualcosa di più. La costituzione, vietando il giudizio di prefetti e vicari in via straordinaria in prima istanza al posto di quello dei governatori provinciali ordinariamente competenti per territorio, sancisce di fatto *a contrario* la competenza

<sup>22</sup> Cfr. sul punto S. BARBATI, *I iudices ordinarii nell'ordinamento giudiziario tardoromano*, in *Jus*, 1, 2007, 133 s. nt. 179, secondo il quale il termine *extraordinarium* riferito al *iudicium* nell'economia testuale della costituzione, nonché nel contesto normativo della stessa, sarebbe da intendersi nel senso di 'illecito' e non di 'eccezionale'.

<sup>23</sup> O anche in seguito a denegazione di giustizia da parte del governatore. Cfr. in questo senso B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998<sup>2</sup>, 275.

<sup>24</sup> Cfr. in questo senso M. SARGENTI, *Le strutture amministrative* cit., 171.

<sup>25</sup> Del resto, non mancano ulteriori testimonianze in tal senso. Per esempio, l'espressione *praesidali iudicio*, presente in una costituzione emanata 10 anni dopo da Costantino e raccolta in CTh. 1.15.1, conferma a livello terminologico piuttosto chiaramente l'ordinaria competenza in primo grado dei governatori delle province (cfr. in questo senso S. BARBATI, *Studi sui iudices nel diritto romano tardoantico*, Milano 2012, 167). F. PERGAMI, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano 2000, 124 e 405 ss., non nega che ai governatori spettasse la competenza ordinaria di primo grado, ma attribuisce la stessa, sulla base di questa fonte, anche ai giudici municipali e ai vicari diocesani, in quanto nessuna disposizione conferirebbe a questi ultimi una competenza ordinaria a decidere i ricorsi in appello. Pare di poter sottoscrivere quanto sostenuto con riguardo a CTh. 1.16.1, più di recente, da S. BARBATI, *Studi sui iudices* cit., 165 s. nt. 59, il quale ha rilevato come le altre fonti richiamate dal Pergami a proposito della giurisdizione dei vicari non attestino inequivocabilmente una loro competenza in primo grado, oltre al fatto che da CTh. 1.16.1, la quale qualifica come straordinario il ricorso alla loro giurisdizione in primo grado, emerge piuttosto il contrario, come si avrà subito modo di rimarcare nel testo.

giurisdizionale ordinaria di secondo grado di questi due organi a decidere i ricorsi in appello proposti dai *correctores*, nel caso di specie da quello della Lucania e del Bruzio, ossia, come si è già rilevato, di una provincia che era parte del suburbio<sup>26</sup>.

Senonché proprio sul riferimento ai prefetti e ai vicari, il quale consentirebbe di giungere a conclusioni significative con riguardo alla riorganizzazione amministrativa costantiniana dell'Italia in seguito alla battaglia di Ponte Milvio, sussistono i maggiori dubbi. In particolare, è stato sostenuto che l'espressione *praefectorum vel vicariorum iudicium*, a indicare i funzionari aditi nell'ambito di un giudizio straordinario, cui ricorrere in luogo di quello ordinario di primo grado spettante ai governatori provinciali, alluda al prefetto del pretorio e al vicario di quest'ultimo e ciò, principalmente per il fatto che, sebbene indirizzato al *corrector* della Lucania e dei Bruzi, il provvedimento, come dovette avvenire per molte altre disposizioni, avrebbe avuto una portata generale e non limitata a quei territori<sup>27</sup>. Nondimeno, la disposizione deve essere letta alla luce della diversa configurazione che la diocesi Italiciana aveva assunto rispetto alle altre e adattata alla sua realtà amministrativa, che, come si è rilevato, nel periodo immediatamente precedente era mutata. Da questo punto di vista, un dato su tutti non può essere ignorato, ossia il fatto che Massenzio non ebbe vicari del prefetto del pretorio, in quanto quest'ultimo funzionario in persona era presente a Roma<sup>28</sup>. Poiché non vi è attestazione della circostanza che il prefetto del pretorio di Costantino risiedesse nell'Urbe, l'espressione *praefectorum vel vicariorum* presente nel testo della costituzione, adattata al particolare contesto italico, in questo caso specifico non può che riferirsi al *praefectus urbi*<sup>29</sup> e

<sup>26</sup> Come rileva S. BARBATI, *Studi sui iudices* cit., 167, probabilmente la disposizione costantiniana era stata inviata in risposta a una *relatio* del *corrector Lucaniae et Bruttiorum*, nella quale il funzionario spiegava che una parte intendeva trasferire il processo in primo grado presso il prefetto urbano o il *vicarius urbis*.

<sup>27</sup> Evidenzia giustamente il carattere generale della disposizione M. SARGENTI, *Le strutture amministrative* cit., 170, il quale suggerisce che in questo caso un esemplare di archivio fosse stato indirizzato a un determinato funzionario e non esclude che originariamente l'espressione *praefectorum vel vicariorum* si riferisse all'ordinamento vigente in altre province dell'impero, in cui tali funzionari erano sicuramente presenti con competenza giurisdizionale di secondo grado.

<sup>28</sup> Cfr. *supra* § 2.

<sup>29</sup> Si tratta dell'interpretazione che sembrano fornire anche F. PERGAMI, *L'appello* cit., 411 s., il quale ammette che il *praefectus urbi* fosse giudice d'appello

al *vicarius urbis*<sup>30</sup>. Inoltre, il *suus iudex* richiamato nella chiusa (*ad suum iudicem transitum faciat*), a sua volta, non può che essere il vicario della città, cui, non a caso, poco prima nel testo si fa riferimento in maniera specifica e significativa al singolare (*praefectorum vel vicarii*).

Per questo è da ritenersi plausibile che, almeno inizialmente, il ricorso contro le sentenze emesse in primo grado dai governatori provinciali potesse essere proposto indifferentemente al prefetto urbano come al *vicarius urbis*, con il che, in pratica, venne a configurarsi una competenza concorrente tra i due organi giurisdizionali<sup>31</sup>. Il fatto che la costituzione sia indirizzata a un governatore dell'*Italia suburbicaria* probabilmente può essere spiegato in ragione della maggiore concentrazione in quella particolare zona della prassi giudiziaria comportante un abuso del ricorso al giudizio straordinario, che evidentemente comportava il salto di un grado di giudizio e che, dunque, prova l'ordinaria competenza di secondo grado del vicario urbano nei confronti delle sentenze emesse in primo grado dai governatori delle province.

Si tratta, allora, di capire quale fosse il criterio di ripartizione della competenza giurisdizionale tra il prefetto urbano e il *vicarius urbis*, organi che, all'esito dell'indagine sinora svolta, sarebbero stati dotati,

per le sentenze emesse in primo grado dai governatori di alcune province dell'*Italia suburbicaria*, nonché, più di recente, L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica e codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 305 s.

<sup>30</sup> L'inapplicabilità al contesto dell'*Italia suburbicaria* della disposizione in questione al limite potrebbe essere sostenuta da quegli studiosi che ritengono che il vicario fosse un organo meramente subordinato al *praefectus urbi* e quindi completamente sciolto dal prefetto del pretorio, ma tale circostanza è stata smentita dall'analisi del *cursus honorum* di Caelius Saturninus, il quale, contenendo il titolo di *vicarius praefecti praetorio in urbe Roma*, svela come quello suburbicario fosse un vicariato subordinato al prefetto del pretorio (cfr. *supra* § 2).

<sup>31</sup> Cfr. in questo senso L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 306, il quale ipotizza che il ricorso all'organo vicario da parte dei cittadini residenti in alcune province dell'*Italia suburbicaria* avverso le sentenze emesse in primo grado dai relativi governatori provinciali fosse possibile e rimesso alla scelta delle parti stesse di non rivolgersi al *praefectus urbi*. La soluzione sarebbe conforme a quanto avveniva contestualmente nel resto dell'impero. Si potrebbe dunque seriamente pensare che con il provvedimento contenuto in CTh. 1.16.1 l'imperatore avesse voluto assimilare l'amministrazione della giustizia in Italia a quella delle altre province, eliminandone le peculiarità e cioè vietando la prassi del ricorso al *iudicium extraordinarium* del prefetto e dei vicari in primo grado, che in quei territori evidentemente non si verificava.

nell'arco di un periodo che resta da precisare, di una competenza concorrente di secondo grado<sup>32</sup>.

Nel caso di specie, se il criterio della maggiore vicinanza dell'ufficio competente al luogo di residenza del convenuto o al luogo in cui si era verificato il *crimen* è da escludere *a priori* avendo i due organi entrambi sede a Roma, si pone il problema della ripartizione della competenza tra questi. Ebbene, per le ragioni che verranno illustrate di seguito, è plausibile che la scelta fosse rimessa alle parti, le quali, in certi casi o periodi, ricorrendo al prefetto urbano, dotato di *cognitio vice sacra*, avrebbero ottenuto una pronuncia inappellabile, mentre in caso di ricorso al vicario avrebbero avuto a disposizione un ulteriore grado di giudizio. Nello stesso anno di CTh. 1.16.1 ben tre costituzioni relative all'inappellabilità delle sentenze interlocutorie<sup>33</sup> ci parlano dell'emanazione quasi contestuale di un editto che, in considerazione dei destinatari, tutti dotati di *cognitio vice sacra*, potrebbe averne disciplinato l'attribuzione e stabilito le conseguenze delle sentenze emesse dai funzionari che ne fossero dotati. Non è possibile ritenere che il provvedimento in questione avesse attribuito in via generale la *cognitio vice sacra* al prefetto urbano con conseguente inappellabilità delle sentenze da questo pronunciate, in quanto, come dimostra la costituzione

<sup>32</sup> Come ha sostenuto, tra altri, B. SANTALUCIA, *Processo penale (Diritto romano)*, in *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 228.

<sup>33</sup> CTh. 11.36.2: Idem A. ad Volusianum pu. *Qui a praeiudicio appellaverit vel ab executoribus rerum antea statutarum atque alterius auditorii praeproperè iudicia poposcerit, XXX follium poena multetur, ita ut omnem causam ipse sine dilatione discingas, quippe cum et causam tuam videaris esse facturum, si per convenientiam huiusmodi appellationem admiseris. Si quas sane de omni causa interpositas esse provocationes perspexeris, in earum disceptatione observare debebis, quod iam pridem a nobis est evidentissime constitutum.* P. V kal. Mart. Romae Constantino A. IIII et Licinio IIII cons.; CTh. 11.36.3: Idem A. ad Aelianum procons. Africae. *Cum antehac lege de appellationibus data statutum sit, ne quis a praeiudicio vel ab executione interponeret provocationem neve huiusmodi appellatio ab his, qui vice nostra iudicant ...* P. VI kal. Mai. Karthagine Constantino A. VII et Constantio C. cons.; CTh. 11.30.3: Idem A. ad Probianum procons. Africae. *Appellationum causas, quae per vos in auditorio nostro, quibus vicem nostri mandamus examinis, diiudicantur, ita audire debes, ut edicto, quod super appellationum negotiis finiendis iam generaliter constitutum est, pareas atque eadem negotia quam maturissime explices.* Dat. VIII kal. Sept. Romae Constantino A. IIII et Licinio IIII cons.

raccolta in CTh. 11.30.7<sup>34</sup>, esse, di regola, rimanevano appellabili anche in via orale all'imperatore. Plausibile è piuttosto che l'editto avesse considerato definitive quelle rese dal prefetto del pretorio e lo avesse munito in via stabile e permanente della *cognitio vice sacra*. Lo dimostra il fatto che per il periodo immediatamente successivo al 314 le epigrafi testimoniano l'attribuzione specifica di quest'ultima a singoli funzionari, talora con espressa menzione della inappellabilità della sentenza che avrebbero emanato (*sine appellatione*), ma mai a quello di rango più elevato, ossia, appunto, al prefetto del pretorio<sup>35</sup>. Si può, infatti, supporre che ciò non fosse ritenuto necessario per il fatto che, proprio per effetto dell'editto del 314, quest'ultimo ne era già permanentemente entrato in possesso ed emanava sentenze in ogni caso inappellabili<sup>36</sup>. Ne troviamo conferma in una nota costituzione costantiniana successiva, nella quale l'imperatore sente il bisogno di ribadire tale statuizione. La precisazione, contenuta in CTh. 11.30.16, secondo cui i prefetti del pretorio *soli vice sacra cognoscere vere dicendi sunt*, probabilmente trova la sua ragion d'essere nella circostanza che l'editto del 314 sul punto in questione era stato frainteso o comunque non aveva trovato applicazione, forse perché alcune sentenze rese dall'alto funzionario erano state appellate di fronte al tribunale imperiale<sup>37</sup>.

Nonostante solo i prefetti del pretorio potessero pronunciarsi in appello in maniera definitiva, rileva il fatto che già in precedenza, come si

<sup>34</sup> Idem A. ad Bassum pu. *Litigatoribus copia est etiam non conscriptis libellis ilico appellare voce, cum res poposcerit iudicata*. Dat. VIII id. Iun. Sirmio Gallicano et Basso cons.

<sup>35</sup> Fonti e bibliografia in F. BONIN, *L'organizzazione della giustizia* cit., 56 ss., 221 ss.

<sup>36</sup> Sul punto si veda diffusamente F. BONIN, *L'organizzazione della giustizia* cit., 221 ss.

<sup>37</sup> CTh. 11.30.16: Idem A. ad universos provinciales. *A proconsulibus et comitibus et his qui vice praefectorum cognoscunt, sive ex appellatione sive ex delegato sive ex ordine iudicaverint, provocari permittimus, ita ut appellanti iudex praebeat opinionis exemplum et acta cum refutatoriis partium suisque litteris ad nos dirigat. A praefectis autem praetorio, qui soli vice sacra cognoscere vere dicendi sunt, provocari non sinimus, ne iam nostra contingi veneratio videatur. Quod si victus oblatam nec receptam a iudice appellationem adfirmet, praefectos adeat, ut apud eos de integro litiget tamquam appellatione suscepta. Superatus enim si iniuste appellasse videbitur, lite perdita notatus abscedet, aut, si vicerit, contra eum iudicem, qui appellationem non receperat, ad nos referri necesse est, ut digno supplicio puniatur*. Dat. kal. Aug.; p. kal. Sept. Constantinopoli Basso et Ablavio cons.

è pocanzi accennato, anche i funzionari di rango inferiore a quest'ultimo potessero essere dotati per particolari casi o periodi di tempo della *cognitio vice sacra* con espressa menzione della inappellabilità della sentenza che avrebbero emesso. In considerazione del fatto che tra i funzionari dotati di tale cognizione non di rado nel primo decennio di dominazione costantiniana figura il prefetto urbano<sup>38</sup>, è plausibile ritenere che, qualora tale menzione avesse riguardato la sua cognizione, fosse rimessa alle parti la scelta di ricorrere in appello al prefetto invece che al *vicarius urbis*. In caso di ricorso a quest'ultimo, infatti, e in seguito alla sua sentenza d'appello, esse avrebbero avuto a disposizione un altro grado di giudizio, mentre, ricorrendo al primo, avrebbero ottenuto una sentenza definitiva. Ma anche nei casi o nei periodi in cui il prefetto urbano non fosse stato dotato di *cognitio vice sacra sine appellatione*, poiché entrambi gli organi avevano sede a Roma, sarebbero state comunque le parti a stabilire a quale autorità rivolgersi, probabilmente in considerazione, stavolta, solo della diversa mole dei ricorsi incardinati presso i due tribunali, nella prospettiva di giungere a una sentenza in tempi ragionevoli.

#### 4. Dall'Occidente all'Oriente: la riunificazione delle strutture amministrative e l'estensione di un modello

Dal laboratorio della penisola italiana, e quindi dall'Occidente, emerge un modello di competenza concorrente in cui il criterio di ripartizione consiste nella scelta delle parti, le quali evidentemente dovrebbero tenere in considerazione le diverse conseguenze giuridiche della pronuncia che avrebbero ottenuto rivolgendosi a un organo invece che all'altro. Quanto alle altre province occidentali, spostandosi il prefetto del pretorio al seguito dell'imperatore, è verosimile che tutti i ricorsi in

<sup>38</sup> È il caso, solo per fare un esempio, di Volusianus, che in CIL VI 41319 figura come *praefectus urbi vice sacra iudicans* per l'anno 314. Cfr. F. BONIN, *L'organizzazione della giustizia* cit., 152. La costante attribuzione della *cognitio vice sacra* ai prefetti urbani e talora persino ai loro sostituti (cfr. CIL VI 1704, ove Saturninus è significativamente definito *vicarius praefecturae urbis sacrarum cognitionum*) unitamente alla circostanza che, già a partire dal 314, Costantino fu assente da Roma, pur in assenza di attestazioni certe, lascia immaginare che al prefetto dell'Urbe in più di un'occasione fosse stata concessa l'autorizzazione a emanare sentenze inappellabili.

seconda istanza venissero rivolti al vicario diocesano competente per territorio di istituzione diocleziana e che non si configurasse, nei fatti, una (in linea teorica pur possibile) competenza concorrente con il prefetto del pretorio.

Ora, è plausibile che il modello giurisdizionale elaborato nella penisola italica sia stato, per così dire, esportato in Oriente e nel resto di Occidente da Costantino a partire dal 324, che è anno di svolta non solo perché egli rimarrà imperatore unico, ma anche perché muterà proprio tutto l'assetto dell'apparato giurisdizionale di secondo grado grazie fundamentalmente a due interventi organici: la riforma della prefettura del pretorio e l'editto sul processo del 331. Gli effetti della prima si producono nel 326, quando dei due vicari nella penisola italica non si ha più traccia e competente in secondo grado è solamente il prefetto del pretorio "regionale" per l'Italia<sup>39</sup>. Nelle altre province, invece, i prefetti subiranno la concorrenza dei vicari diocesani di istituzione diocleziana. Si pone dunque la questione dell'individuazione del criterio di ripartizione della competenza tra i due organi, soprattutto in Oriente. Fondamentale a questo proposito è l'interpretazione di una costituzione facente parte dell'editto del 331, che di seguito si riporta:

CTh. 1.16.7: Const. A. ad provinciales. Cessent iam nunc rapaces officialium manus, cessent inquam: nam si moniti non cessaverint, gladii praecedentur. Non sit venale iudicis velum, non ingressus redempti, non infame licitationibus secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio: aequae aures iudicantis pauperimis ac divitibus reserentur. absit ab inducendo eius, qui officii princeps dicitur, depraedatio. Nullas litigatoribus adiutores eorum officii principum concussionibus adhibeant; centurionum aliorumque officialium, parva magnaue poscentium, intolerandi impetus oblidantur, eorumque, qui iurgantibus acta restituant, inexpleta aviditas temperetur. Semper invigilet industria praesidialis, ne quicquam a praedictis generibus hominum de litigatore sumatur. Qui si de civilibus causis quicquam putaverint esse poscendum, aderit armata censura, quae nefariorum capita cervicesque detruncet, data copia universis, qui concussi fuerint, ut praesidum instruant notionem. Qui si dissimulaverint, super

<sup>39</sup> Sul punto mi permetto di rinviare, ancora una volta, a F. BONIN, *L'organizzazione della giustizia* cit., 135 ss.

eodem conquerendi vocem omnibus aperimus apud comites cunctos provinciarum aut apud praefectum praetorio, si magis fuerit in vicino, ut his referentibus edocti, super talibus latrocinii supplicia proferamus. <Dat. kal. Nov. Constantinopoli, Basso et Ablavio VV. CC. cons.>

Sulla base di questo provvedimento si ritiene, in genere, che il criterio di ripartizione della competenza concorrente tra il prefetto del pretorio e il vicario fosse quello della maggiore vicinanza della residenza del convenuto o del *locus commissi delicti* a un organo invece che all'altro, come si potrebbe inferire dalla locuzione *si magis fuerint in vicino*<sup>40</sup>. Nondimeno, innanzitutto, quest'ultima proposizione a livello contestuale sembra riferirsi unicamente alla previsione della possibilità di ricorso in caso di mancata pronuncia del governatore provinciale sugli abusi dei propri sottoposti (*officiales*) e non, in generale, all'appello. In secondo luogo, è significativo che nel provvedimento come organi concorrenti con i prefetti del pretorio nella giurisdizione non siano citati i vicari, ma esclusivamente i *comites*<sup>41</sup>. Dal testo di questa costituzione, quindi, si inferisce che era possibile adire il tribunale del prefetto del pretorio o del *comes* non per giungere a una riforma del merito della sentenza di primo grado nel contesto dell'impugnazione ordinaria in seconda istanza<sup>42</sup>, bensì al fine di ottenere giustizia dall'imperatore in ordine alla punizione di casi di concussione e corruzione degli *officia-*

<sup>40</sup> Nonché dal testo di costituzioni di molto successive di altri imperatori, che pertanto non rilevano ai fini della presente indagine, come CTh. 9.40.15 del 392, per le quali si rinvia a B. SANTALUCIA, *L'amministrazione della giustizia penale [nel Dominato]*, in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, 98 nt. 10.

<sup>41</sup> Cfr., tra altri, di recente, S. BARBATI, *Abusi e illeciti dei giudici nel processo tardo-antico*, in *AARC*, 19, Roma 2013, 383 ss. Il fatto che nel provvedimento figurino i *comites* e non i vicari è rilevante. L'imperatore evidentemente intese affidare a persone di sua fiducia la risoluzione di problemi dovuti all'influenza di personaggi locali. La circostanza, però, rileva anche dal punto di vista della competenza concorrente, in quanto, come sappiamo, la diffusione dei *comites* specialmente dopo il 324 crebbe molto e fu quindi possibile che all'interno di ciascuna prefettura essi fossero presenti anche in numero superiore rispetto ai vicari.

<sup>42</sup> Così, a ragione, F. PERGAMI, *L'attività giurisdizionale dei prefetti del pretorio nell'assetto costituzionale della tarda antichità*, in *Studi di diritto romano tardo-antico*, Torino 2011, 316.

les<sup>43</sup>, le cui mani sono significativamente definite *rapaces*<sup>44</sup>. Si tratta di un fenomeno sul quale evidentemente i governatori non erano intervenuti<sup>45</sup>, come, del resto, si evince dalla costituzione inserita nel paragrafo precedente<sup>46</sup>. Per questo motivo, in seguito alle proteste dei provinciali, si era reso necessario l'intervento imperiale<sup>47</sup>.

Alla luce del provvedimento è sicuramente possibile evincere che, soprattutto dopo la creazione delle prefetture del pretorio "regionali", le parti possano aver proposto ricorso ordinario in appello contro le sentenze emesse dai governatori provinciali al prefetto invece che al vicario sulla base della maggiore vicinanza. Nondimeno, a questo criterio, che nel caso specifico disciplinato nella costituzione era imposto, nell'ipotesi ordinaria di ricorso in appello potevano ben affiancarsene altri. In particolare, è immaginabile che nell'ambito di tale scelta abbia giocato un ruolo spesso decisivo la considerazione della possibilità di ottenere già in secondo grado una pronuncia inappellabile da parte del prefetto del pretorio, mentre ricorrendo al vicario, le parti avrebbero avuto a disposizione, in seguito, un altro grado di

<sup>43</sup> Cfr. in questo senso S. BARBATI, *Abusi e illeciti* cit., 383 nt. 88, al cui avviso si tratta di «... concussioni e corruzioni giudiziarie poste in essere, sempre in occasione di infrazioni all'obbligo di pubblicità dei processi, dai collaboratori del *index* non su ordine di questi, bensì autonomamente».

<sup>44</sup> Sul testo della costituzione, con riguardo soprattutto alla costruzione dello stesso, si veda, da ultimo, L. DI PAOLA LO CASTRO, *CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico*, in *AARC*, 25, Perugia 2023, 523 ss., part. 532 s., la quale evidenzia come emerga chiaramente un «modello governatoriale costantiniano», illustrato attraverso il ricorso a immagini icastiche e metafore ed espressivo di uno stile fortemente retorico ed enfatico.

<sup>45</sup> Cfr. in questo senso F. GORIA, *Valori e principi del processo civile nella legislazione tardoantica: brevi note*, in *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C.*, a cura di S. PULIATTI-U. AGNATI, Parma 2010, 25 e nt. 29, nonché S. BARBATI, *Abusi e illeciti* cit., 386 s., il quale evidenzia come in questo caso l'imperatore avrebbe potuto eventualmente punire non solo gli *officiales* ma anche il governatore che aveva omesso di sanzionare questi ultimi, configurandosi così un concorso del giudice nell'illecito a scopo patrimoniale.

<sup>46</sup> Anche in *CTh. 1.16.6*, infatti, è previsto un analogo meccanismo in base al quale l'*inquisitio* del sovrano sarebbe scattata dopo la trasmissione a quest'ultimo delle denunce dei provinciali da parte dei prefetti del pretorio o dei *comites* diocesani. Cfr. S. BARBATI, *Abusi e illeciti* cit., 443.

<sup>47</sup> Cfr. in questo senso, da ultimo, L. DI PAOLA LO CASTRO, *CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369)* cit., 531.

giudizio<sup>48</sup>. Occorre, peraltro, tener presente che, non muovendosi più al seguito dell'imperatore, il prefetto del pretorio probabilmente era più facile da raggiungere e, come detto, rendeva sentenze inappellabili già a partire dall'anno 314, comunque senza alcun dubbio, anche nei fatti, dal 331, come dimostra CTh. 11.30.16<sup>49</sup>.

All'esito dell'indagine svolta, sembra dunque possibile concludere che, eventualmente con il temperamento del criterio della maggiore vicinanza, il modello giurisdizionale elaborato da Costantino in Occidente, in particolare nella penisola italica, possa essere considerato come il risultato della sperimentazione di un assetto che probabilmente l'imperatore già aveva in animo, pur con i dovuti adattamenti, di estendere alla *pars Orientis* e quindi all'impero intero dopo la sconfitta di Licinio, un assetto che, in ultima analisi, favorirà l'accentramento nella amministrazione della giustizia.

#### SINTESI

In seguito alla definitiva sconfitta di Licinio, occorsa nel 324, Costantino si trovò ad amministrare un impero assai vasto e riunito sotto il potere di un unico sovrano. Stante l'assenza di una normativa del primo imperatore cristiano che prevedesse una complessiva e omogenea disciplina delle strutture giurisdizionali, risulta estremamente difficile capire come i vari funzionari coin-

<sup>48</sup> A meno che naturalmente anche il *comes* interessato a livello territoriale non fosse stato dotato della *cognitio vice sacra sine appellatione* in relazione a quella stessa controversia, nel qual caso il ricorso al prefetto del pretorio non sarebbe stato necessario.

<sup>49</sup> Del resto, per quanto certe istanze di tutela dei diritti delle parti non appartenessero all'epoca in questione, l'imposizione di una ripartizione della competenza per territorio sarebbe risultata iniqua. La sentenza d'appello resa dal prefetto del pretorio sulla base della maggiore vicinanza della sede di quest'ultimo al foro del convenuto o al luogo di commissione del *crimen*, eliminando, di fatto, la possibilità di un terzo grado di giudizio, infatti, avrebbe impedito di ottenere una migliore giustizia. Al contrario, ciò non sarebbe avvenuto nel caso in cui la sentenza sulla base dello stesso criterio di ripartizione della competenza fosse stata emessa dal vicario, in quanto essa, come detto, ben avrebbe potuto essere impugnata innanzi al tribunale imperiale.

volti si trovarono ad amministrare la giustizia in età costantiniana. Nondimeno, come le fonti sembrano suggerire, la configurazione finale, risultante dalla riforma della prefettura del pretorio (325-331) e dalle disposizioni dell'editto del 330-331, in parte modificative dell'apparato concepito alla fine del III secolo da Diocleziano, potrebbe essere considerata, soprattutto con riguardo alla competenza concorrente e alla *cognitio vice sacra*, in qualche misura come il frutto di un'opera già sperimentata da Costantino a partire dal 313 nella *pars* occidentale. Infatti, i primi interventi dell'imperatore relativi alla giurisdizione si concentrarono in particolar modo nella penisola italiana, la quale, nonostante il suo statuto per certi versi tradizionalmente eccezionale, rappresenta da questo punto di vista un vero e proprio laboratorio di modelli giurisdizionali che poi saranno compiutamente realizzati e applicati dopo la riunificazione anche nella *pars Orientis*.

#### PAROLE CHIAVE

Costantino – Giurisdizione – Penisola italiana – Prefetto del pretorio – Vicari – *Cognitio vice sacra*.

#### ABSTRACT

After the definitive defeat of Licinius in 324, Constantine had to administer a very vast empire that was eventually reunified under the power of a single sovereign. Constantine's legislation did not provide for an overall and homogeneous regulation of the imperial jurisdictional structures, and, as a consequence, it is extremely difficult to understand which role was played by the officials involved in the administration of justice in the Constantinian age. Nonetheless, as the sources seem to suggest, the final configuration resulting from the reform of the praetorian prefecture (325-331) and from the provisions of the edict of 330-331, partly modifying the apparatus conceived at the end of the third century by Diocletian, could be considered, especially with regard to concurrent competence and *cognitio vice sacra*, to some extent as the fruit of a work already experimented by Constantine starting from 313 in the West. Nonetheless, the analysis of the sources seems to suggest that the reform of the praetorian prefecture (325-331) and the provisions of the edict enacted in 330-331, that partly

modified the apparatus previously conceived by Diocletian, can be considered as the indirect result of the first attempts of reform already carried out by Constantine in the West from 313 AD. The emperor's first interventions dealing with jurisdiction concerned the situation in the Italian peninsula which, despite its particular legal status, represented the true laboratory for new jurisdictional models. These models would then be fully implemented and applied also in the *pars Orientis* after the reunification of the empire.

KEYWORDS

Constantine – Jurisdiction – Italian Peninsula – Praetorian Prefect – Vicars – *Cognitio vice sacra*.

## Indice generale

ULRICO AGNATI, <i>Il dialogo tra Oriente e Occidente. Il caso della legislazione sul ripudio</i>	7
PAOLA BIAVASCHI, <i>Quod numquam fere accidit. Considerazioni sulla relazione tra opere gromatiche tardoantiche ed elementi di geometria greca</i>	41
PHILIPPE BLAUDEAU, <i>Chercher à rétablir le contact en plein schisme acacien. Étude d'une tentative de renouement entre les sièges d'Alexandrie et de Rome menée sous les auspices impériaux en 497</i>	63
FILIPPO BONIN, <i>La riunificazione costantiniana delle strutture amministrative dell'impero: il laboratorio della penisola italiana</i>	87
FRANCESCO BONO, <i>Filio Iustiniano Iohannes episcopus urbis Romae. A proposito di C. 1.1.8</i>	109
JOSÉ LUIS CAÑIZAR PALACIOS, <i>El discurso oficial sobre la unidad del estado en los años 284-337: una propuesta de lectura desde la legislación tardoimperial</i>	127
EMILIO CAROLI, <i>I progetti codificatori di Teodosio II fra Oriente e Occidente: considerazioni preliminari</i>	157
MARCO CRISTINI, <i>La figura dell'ambasciatore nelle relazioni tra le gentes e l'impero d'Oriente nel VI secolo</i>	171
PAOLA OMBRETTA CUNEO, <i>Una costituzione occidentale per reintegrare il vescovo Atanasio nella sede di Alessandria in Egitto</i>	197
DAVIDE DAINESE, <i>I concili nella Chiesa antica, la forgia di una istituzione imperiale</i>	211
MARÍA VICTORIA ESCRIBANO PAÑO, <i>Oriente y Occidente: el diálogo político entre las dos partes del imperio bajo la dinastía teodosiana (395-455)</i>	231
IOLE FARGNOLI, <i>La fine dei giochi gladiatorii tra Oriente e Occidente</i>	265
CARLO FERRARI, <i>Prima origo mali: Claudiano, Rufino e la partitio del 395</i>	285

FRANCESCA GALGANO, <i>Verso Oriente. Riflessioni sull'identità fra estetica e integrazione</i>	311
ANNA MARIA GIOMARO, MARIA LUISA BICCARI, <i>Corrieri, trasporti, relazioni pubbliche d'affari sulle strade romane</i>	331
GIOVANBATTISTA GRECO, <i>La mobilità studentesca in CTh. 14.9.1</i>	355
ORAZIO LICANDRO, <i>L'Occidente conteso: Vandali, Ostrogoti e Giustiniano. Una storia tra unità e frammentazione</i>	371
RITA LIZZI TESTA, <i>Dalla divisione all'unità: un papa, un generale, una principessa in dialogo</i>	425
ESTEBAN MORENO RESANO, <i>Los archivos oficiales en el Codex Theodosianus</i>	453
FABRIZIO OPPEDISANO, <i>Il senato tra la città di Romolo e la città di Costantino</i>	471
MICHELE PEDONE, <i>Le origini della manumissio in ecclesia tra Oriente e Occidente</i>	493
ANDREA PELLIZZARI, <i>Tra Antiochia e l'Italia: le relazioni di Libanio con Roma e Milano attraverso alcune lettere degli anni di Costanzo II</i>	523
ELENA PEZZATO HECK, <i>La destinazione dei lucri nuziali mortis causa secondo Nov. Val. 35.8-9 e il libro siro-romano di diritto: un dialogo tra Occidente e Oriente?</i>	537
ALEXANDRA PIERRÉ-CAPS, <i>Sacratissimus comitatus. L'entourage impérial dans le Code Théodosien, approche sémantique (IV<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> s.)</i>	561
SALVATORE PULIATTI, <i>In coniunctissimi parte alia valebit imperii. Circolazione e conoscenza del diritto nel tardo impero</i>	579
DAVIDE REDAELLI, <i>Orientali in Italia e a Roma. Il contributo della documentazione epigrafica</i>	601
UMBERTO ROBERTO, <i>La crisi del senato di Roma in età giustiniana e le conseguenze sulla riflessione politica a Costantinopoli</i>	627
SILVIA SCHIAVO, <i>CTh. 7.16.2: comunicazione e mobilità di persone fra Occidente e Oriente</i>	653
BOUDEWIJN SIRKS, <i>Constitutional Aspects of the Division of the Roman Empire between East and West</i>	673
MARCO URBANO SPERANDIO, <i>La circolazione dei testi normativi tra Oriente e Occidente nel IV sec. d.C.: disposizioni costantiniane in tema di donazione nei Fragmenta Vaticana</i>	697
SANTO TOSCANO, <i>La via dell'Oriente nel primo cristianesimo: Girolamo da Roma a Betlemme</i>	735
<i>Atti</i>	759
<i>Materiali</i>	777
<i>Quaderni di lavoro</i>	779

Questo volume è stato stampato  
a Città di Castello (PG)  
nel mese di Maggio 2025

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia  
Tel. 075 4651075  
[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)  
[www.alienoeditrice.it](http://www.alienoeditrice.it)